

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



18.xxx

**Messaggio  
concernente l'approvazione di una nuova Convenzione tra  
la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni**

del ...

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale che approva una nuova Convenzione tra la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

## Compendio

*Il trattato per evitare le doppie imposizioni attualmente in vigore tra la Svizzera e lo Zambia è la Convenzione del 30 settembre 1954 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord. Mediante lo scambio di note del 30 maggio 1961 l'applicazione della Convenzione è stata estesa alla Federazione della Rhodesia e Nyassaland, da cui è sorto segnatamente lo Zambia. Nel 2015 lo Zambia aveva manifestato l'intenzione di avviare negoziati al fine di concludere una propria convenzione per evitare le doppie imposizioni, richiesta alla quale la Svizzera ha dato seguito.*

*La nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Zambia è stata firmata a Lusaka il 29 agosto 2017. Il trattato rispecchia il Modello di convenzione dell'OCSE e l'attuale politica convenzionale della Svizzera adottata in materia. Il disegno tiene quindi conto degli sviluppi scaturiti dal progetto dell'OCSE relativo all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»).*

*I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.*

---

## Messaggio

### 1 Punti essenziali del progetto

#### 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Paese situato nell'entroterra dell'Africa meridionale, lo Zambia (ex Rhodesia del Nord) è politicamente stabile e dispone di importanti risorse naturali, in particolare il rame e il cobalto. Nel corso degli ultimi dieci anni la crescita economica in Zambia ha raggiunto il 6–7 per cento, mentre nel 2015 si è assestata intorno al 3 per cento a causa del calo del prezzo delle materie prime, in particolare del rame.

Il 3 agosto 1994 lo Zambia e la Svizzera hanno firmato un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti<sup>1</sup>. Il nostro Paese importa soprattutto pietre preziose e, in misura inferiore, prodotti agricoli, mentre esporta principalmente prodotti farmaceutici e macchinari. Nel 2016 le importazioni ammontavano a 6,5 milioni di franchi e le esportazioni a 9,8 milioni di franchi. Lo Zambia fa parte del programma regionale per l'Africa australe della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

In materia fiscale vige la Convenzione del 30 settembre 1954<sup>2</sup> conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, la cui applicazione è stata estesa, mediante lo scambio di note del 30 maggio 1961<sup>3</sup>, alla Federazione della Rhodesia e Nyassaland, da cui è sorto segnatamente lo Zambia. Con lo scioglimento della Federazione, l'estensione della Convenzione è stata dichiarata valida per la Rhodesia del Nord, poi divenuta Zambia (scambio di note del 14.10.1965, non pubblicato). Nel 2015 lo Zambia aveva annunciato di non essere più disposto ad applicare la Convenzione del del 30 settembre 1954 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, le cui norme riflettevano i rapporti bilaterali dell'epoca. In tale occasione aveva manifestato l'intenzione di avviare negoziati al fine di concludere con la Svizzera una propria convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), richiesta alla quale il nostro Paese ha dato seguito.

La nuova CDI con lo Zambia è stata firmata il 29 agosto 2017 a Lusaka.

#### 1.2 Valutazione

Grazie alla nuova Convenzione tra la Svizzera e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni (di seguito «CDI-ZM») è possibile adeguare le relazioni bilaterali fiscali ai recenti sviluppi internazionali in materia. La CDI-ZM garantisce la certezza del

1 RS 0.975.282.3

2 RS 0.672.936.711

3 RS 0.672.936.711.1



### *Titolo e preambolo*

Come previsto dallo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS, nel titolo e nel preambolo si specifica che la CDI-ZM intende anche prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. Tale precisazione è conforme a quanto previsto nella versione del Modello OCSE aggiornata nel novembre 2017. L'interpretazione dei binomi «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (in tedesco), «la fraude ou l'évasion fiscale» (in francese) e «l'evasione o l'elusione fiscali» (in italiano) deve orientarsi al contesto internazionale e tenere conto, in particolare, del significato delle espressioni inglesi «tax evasion or avoidance». Essi comprendono ogni comportamento che in termini di repressibilità corrisponda almeno a un'elusione fiscale secondo l'interpretazione svizzera. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, l'elusione fiscale è data quando un modo di agire appare insolito, inadeguato o singolare e comunque del tutto inappropriato alle circostanze economiche e può essere ricondotto unicamente all'intento di beneficiare di un risparmio di imposte, che sarebbe effettivamente ottenuto qualora tale modo di agire fosse accettato dalle autorità fiscali. L'elusione fiscale rappresenta pertanto il limite fiscalmente accettabile oltre il quale termina la libertà di pianificazione di un contribuente.

### *Art. 1* Persone considerate

Il paragrafo 2 prevede una disposizione relativa agli enti fiscalmente trasparenti conformemente all'azione 2 del progetto BEPS, recepita nella versione più aggiornata di novembre 2017 del Modello OCSE e fondata sul piano definito nel rapporto dell'OCSE sulle società di persone<sup>4</sup>.

Il primo periodo del paragrafo 2 disciplina la concessione dei benefici della CDI-ZM, nei casi in cui vengano corrisposti redditi a un ente ritenuto trasparente da uno o da entrambi gli Stati contraenti. I benefici sono accordati, se tali redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione in uno Stato contraente, come i redditi di un residente di tale Stato. In caso contrario non è possibile accordare i benefici della CDI-ZM. Di conseguenza, la CDI-ZM sarà ad esempio applicabile agli interessi versati da un'impresa zambiana a una società in accomandita in Svizzera, qualora i soci siano fiscalmente residenti in Svizzera. In assenza della presente disposizione potrebbero presentarsi casi di doppia non imposizione.

Il secondo periodo del paragrafo 2 tutela il diritto dello Stato di residenza di un tale ente o dei membri o soci di tale ente di assoggettare a imposizione i redditi che ha attribuito all'ente o ai membri o soci, indipendentemente dall'attribuzione fatta dall'altro Stato contraente. La presente clausola preserva, ad esempio, il diritto di imposizione della Svizzera nel caso in cui un residente della Svizzera sia membro di un trust estero, a condizione che essa ritenga il trust come trasparente e non vi sia nessuna stabile organizzazione all'estero.

<sup>4</sup> OCSE, L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes - The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Parigi, 1999.

Generalmente secondo la concezione svizzera, e per analogia a quanto previsto dal diritto interno svizzero, gli enti degli investimenti collettivi di capitale sono considerati trasparenti. Il diritto ai benefici convenzionali è quindi determinato in base agli investitori. Tuttavia diversi Stati trattano tali enti come soggetti giuridici autonomi, a cui sono attribuibili i redditi degli investimenti collettivi di capitale. Qualora lo Zambia dovesse adottare quest'ultimo approccio, in virtù del paragrafo 2 la Svizzera dovrebbe accettarlo e concedere interamente i benefici della CDI-ZM indipendentemente dagli investitori, a condizione che l'ente soddisfi anche i restanti presupposti per la concessione dei benefici convenzionali. Ciò si tradurrebbe innanzitutto in un trattamento diverso degli investimenti collettivi di capitale da parte di entrambi gli Stati e secondariamente nella possibilità degli investitori, che non possono far valere alcuna CDI con la Svizzera, di usufruire dei benefici convenzionali mediante una partecipazione in un investimento collettivo di capitale zambiano.

Il numero 1 del Protocollo della CDI-ZM sancisce che gli investimenti collettivi di capitale costituiti in uno degli Stati contraenti hanno diritto ai benefici della CDI-ZM se i detentori delle quote sono residenti nello Stato in questione (lett. a). In Svizzera si tratta dei fondi contrattuali di investimento e delle società di investimento a capitale variabile (lett. b). Ai fini della CDI-ZM, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale non è considerata come residente della Svizzera, ma può richiedere la concessione dei benefici convenzionali per i soci residenti della Svizzera (lett. c).

#### *Art. 2* Imposte considerate

Poiché lo Zambia non riscuote l'imposta sulla sostanza, la CDI-ZM contempla unicamente l'imposta sul reddito. Conformemente alla politica convenzionale svizzera l'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie non è disciplinata nella Convenzione.

#### *Art. 4* Residenza

In virtù del diritto zambiano, una società è considerata residente se è registrata in Zambia oppure se le attività di «management and control» della società sono svolte sul territorio zambiano. Anche per la Svizzera la registrazione in loco, oltre alla sede della direzione effettiva, rappresenta un criterio per determinare la residenza. Tuttavia, in base alle informazioni disponibili, i concetti di «management and control» e «sede di direzione effettiva» non sono del tutto assimilabili. Non sarebbe quindi stato sufficiente stabilire che uno o l'altro concetto prevalesse nella determinazione della residenza di una società nei casi di collisione. Come previsto in alcune altre CDI concluse dalla Svizzera (ad. es. Messico o Regno Unito), la CDI-ZM sancisce dunque che in caso di dubbio la residenza sia definita in via di amichevole composizione (par. 3). Qualora non si giunga a un accordo, la CDI-ZM non sarà applicabile, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, inerenti rispettivamente all'eliminazione della doppia imposizione, alla parità di trattamento e alla procedura amichevole. Infine, il Protocollo precisa che anche le istituzioni di previdenza e le organizzazioni di utilità pubblica esenti da imposta sono da considerarsi residenti (n. 3).

---

*Art. 5*           Stabile organizzazione

Nelle recenti CDI lo Zambia ha convenuto che le organizzazioni correlate all'estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali siano considerate stabili organizzazioni. Nel primo caso si tratta di risorse naturali del sottosuolo, mentre nel secondo di risorse naturali della superficie terrestre (ad es. sfruttamento di una foresta). La Svizzera ha accettato questa distinzione, la quale dovrebbe rivelarsi trascurabile nella prassi.

La CDI-ZM prevede un periodo di sei mesi per i cantieri di costruzione e le attività di sorveglianza connesse così come per la prestazione di servizi da parte di personale assunto sul territorio. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni di una persona che svolge un'attività indipendente, la CDI-ZM prescrive un soggiorno minimo di sei mesi. Dato che i concetti di stabile organizzazione e base fissa combaciano, diviene superfluo disciplinare la questione all'articolo 5 anziché, come avvenuto in altre CDI della Svizzera, all'articolo 14. Questo approccio rispecchia soluzioni già convenute con altri Paesi in sviluppo.

*Art. 7 und 9*           Utili delle imprese e imprese associate

Siccome lo Zambia non era ancora disposto a convenire l'articolo 7 secondo la formulazione dell'OCSE del mese di luglio 2010, la disposizione si orienta alle norme del Modello OCSE proposte prima del luglio 2010.

Conformemente allo standard minimo delineato nell'azione 14 del progetto BEPS «Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie», i Paesi devono recepire, se possibile, il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 nelle loro convenzioni fiscali con il seguente tenore: «L'accordo [amichevole] concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti». Se ciò non dovesse essere fattibile, ad esempio perché il Paese ha formulato una riserva (come è il caso della Svizzera), deve introdurre nelle proprie convenzioni altre disposizioni che limitino il termine per una rettifica di cui all'articolo 7 paragrafo 2 o all'articolo 9 paragrafo 1 del Modello OCSE al fine di evitare rettifiche successive che non possono più essere oggetto di uno sgravio in virtù di una procedura amichevole. Tali disposizioni sono contenute nel commentario sulla versione aggiornata del Modello OCSE di novembre 2017. Gli Stati che recepiscono il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2, non sono tenuti a introdurre simili disposizioni nelle loro convenzioni.

Dato il consenso dello Zambia all'introduzione delle disposizioni menzionate, l'articolo 7 paragrafo 8 della CDI-ZM stabilisce che per gli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente non si può più eseguire una rettifica decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Similmente secondo l'articolo 9 paragrafo 3 uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa – e tassare in conseguenza – utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in questione. Le disposizioni illustrate non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

---

Adottando entrambe le disposizioni, la Svizzera mette in atto la soluzione alternativa prevista nell'azione 14 del progetto BEPS.

*Art. 8*                      Traffico internazionale

Su richiesta dello Zambia il titolo del presente articolo è stato modificato. Poiché il diritto zambiano non contempla, ai fini dell'imposizione, il criterio dell'appartenenza alla sede della direzione effettiva (cfr. art. 4), l'articolo 8 sancisce che gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa che li consegue.

*Art. 10, 11 und 12*                      Dividendi, interessi e canoni

Per i dividendi la CDI-ZM prevede un'aliquota d'imposta residua generale del 15 per cento. Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, la CDI-ZM sancisce un'aliquota d'imposta residua ridotta pari al 5 per cento. Per i dividendi versati a una banca nazionale dell'altro Stato contraente o un ente interamente detenuto dall'altro Stato contraente è prevista un'esenzione fiscale nello Stato della fonte. Lo Zambia non ha potuto dare seguito alla proposta della Svizzera di escludere dall'imposizione alla fonte i dividendi versati a istituzioni di previdenza secondo la legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Pertanto l'esenzione nello Stato della fonte è applicabile soltanto alle istituzioni di previdenza statali (in Svizzera il 1° pilastro).

Sugli interessi si applica un'aliquota d'imposta residua del 10 per cento con esenzione nello Stato della fonte nei seguenti casi: interessi pagati a banche nazionali, a enti interamente detenuti dall'altro Stato contraente e a istituzioni di previdenza statali (in Svizzera il 1° pilastro).

Nel caso dei canoni impiegare un'aliquota d'imposta pari a zero era impensabile per lo Zambia, per la cui legislazione l'aliquota d'imposta alla fonte da calcolarsi sui canoni pagati ai non residenti ammonta al 20 per cento. Il compromesso è stato raggiunto fissando un tasso del 5 per cento. Ne resta esclusa la fattispecie del leasing, che rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 7.

*Art 13*                      Utili di capitale

Il presente articolo si orienta alla politica convenzionale svizzera. Come in altre CDI della Svizzera, il paragrafo 4 dispone che gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Ne sono esclusi gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni quotate in borsa e di partecipazioni il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività. In entrambi i casi gli utili sono imponibili unicamente

<sup>5</sup>      RS 831.40

---

nello Stato di residenza dell'alienante. Sul fronte svizzero nell'articolo relativo ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione (art. 22 par. 1 lett. a) è stato stabilito che la Svizzera applica l'esenzione unicamente se l'imposizione in Zambia è stata comprovata.

#### *Art. 17* Pensioni

Le pensioni, comprese le prestazioni in capitale, sono imponibili nello Stato della fonte (n. 4 del Protocollo). In tal modo si tiene conto del fatto che in Zambia le pensioni non sono tassabili. Con la soluzione illustrata la Svizzera può continuare a riservarsi il diritto di applicare l'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza private e pubbliche versate a un residente dello Zambia.

Il numero 5 del Protocollo riprende una disposizione del commentario del Modello OCSE e già convenuta dalla Svizzera in altre CDI. Essa permette di considerare fiscalmente i contributi di previdenza e assicura che non vengano svantaggiate le persone residenti all'estero che continuano a versare contributi a un'istituzione di previdenza nel Paese di origine mentre lavorano nell'altro Stato contraente. Infatti in situazioni simili si corre il rischio che i contributi versati ad assicurazioni sociali e a istituzioni di previdenza non vengano presi in considerazione sotto il profilo fiscale.

La CDI-ZM dispone che i contributi alla previdenza nell'altro Stato contraente siano considerati fiscalmente nello Stato di lavoro alle stesse condizioni dei contributi del sistema di previdenza di questo Stato. Per la Svizzera si tratta dei contributi del 1° e del 2° pilastro, nonché del pilastro 3a.

In Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere (compresa la previdenza professionale) è già oggi considerata in modo forfettario nelle tariffe dell'imposta alla fonte. Generalmente la vigente prassi svizzera soddisfa dunque il contenuto della disposizione.

#### *Art. 21* Diritto ai benefici

Tale disposizione introduce una clausola antiabuso, che verifica lo scopo principale di una struttura o di un'operazione (regola PPT). In virtù di questa clausola, i benefici previsti dalla CDI-ZM non sono concessi se l'ottenimento di tali benefici era uno degli scopi principali di detta struttura od operazione, a meno che non sia provato che la concessione dei benefici è conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La regola PPT mette in pratica lo standard minimo definito nell'azione 6 del progetto BEPS ed è contenuta nella versione aggiornata del Modello OCSE di novembre 2017.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutti i redditi disciplinati nella CDI-ZM. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso previsti dal presente articolo.

---

La nuova clausola si differenzia da quella delle tante altre CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. Si è in presenza di un abuso non soltanto nelle situazioni in cui *lo scopo principale* di un accordo, strumento o transazione è di ottenere dei benefici convenzionali, ma anche nel caso in cui solamente *uno degli scopi principali* ha portato a tali benefici. In definitiva, entrambe le formulazioni consentono di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione non era l'ottenimento dei rispettivi benefici convenzionali.

*Art. 22*                    Eliminazione della doppia imposizione

Lo Zambia evita la doppia imposizione adottando il metodo del computo, mentre in Svizzera si ricorre, come è usuale, al metodo dell'esenzione con riserva della progressione. Tuttavia non si procede all'esenzione qualora lo Zambia dovesse esentare lo stesso reddito a seguito di un conflitto di qualificazione (par. 1 lett. d). Così facendo si evitano i casi di doppia non imposizione. Per quanto attiene a dividendi, interessi e canoni si applica il computo globale d'imposta.

*Art. 24*                    Procedura amichevole

Conformemente al nuovo tenore di questo articolo proposto nel Modello OCSE, e che deriva dall'azione 14 del progetto BEPS, la CDI-ZM sancisce che un contribuente può domandare l'avvio di una procedura amichevole nel proprio Stato di residenza o nell'altro Stato contraente. Lo scopo della norma è migliorare la risoluzione delle controversie. In aggiunta è stato possibile convenire una clausola arbitrale per i casi in cui la procedura amichevole non dovesse sfociare in una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Su richiesta dello Zambia, che in materia segue il Modello di convenzione dell'ONU, la CDI-ZM prevede che la procedura arbitrale venga domandata da un'autorità competente e non, come da consuetudine, dal contribuente.

*Art. 25*                    Scambio di informazioni

La CDI-ZM contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 25 e delle relative disposizioni del Protocollo (n. 6).

Il campo di applicazione dello scambio di informazioni è circoscritto alle imposte che soggiacciono alla CDI-ZM.

In occasione dei negoziati, la Svizzera ha comunicato alla delegazione zambiana che non darà seguito a domande di assistenza amministrativa basate su dati ottenuti illegalmente.

Le disposizioni dell'articolo 25 vengono concretizzate nel Protocollo della Convenzione (par. 6). Il Protocollo disciplina nel dettaglio soprattutto le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile

identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE vi sono comprese anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-ZM permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche attraverso altri mezzi, come ad esempio la descrizione di un modello di comportamento. Tale interpretazione segue la regola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 2012<sup>6</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 25 CDI-ZM non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

#### *Art. 27*            Entrata in vigore

La CDI-ZM è applicabile dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore. Lo stesso vale per le disposizioni relative allo scambio di informazioni, applicabili alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.

### **3**                            **Ripercussioni finanziarie**

Con la conclusione di qualsiasi CDI entrambi gli Stati contraenti rinunciano a una parte del loro gettito fiscale. Infatti la CDI-ZM riduce l'aliquota d'imposta residua sui dividendi al 15 per cento (al 5 % nel caso di società che detengono almeno il 10 % del capitale della società che paga i dividendi) e l'aliquota d'imposta sugli interessi al 10 per cento, come convenuto dalla Svizzera con numerosi altri Stati. Nel complesso, tali misure rafforzano e salvaguardano le condizioni quadro fiscali e si ripercuotono, quindi, positivamente sull'economia svizzera. L'introduzione di una disposizione relativa allo scambio di informazioni non provoca alcuna diretta contrazione delle entrate fiscali. Al fine di attuare la CDI-ZM non si rendono necessarie risorse di personale supplementari.

<sup>6</sup> RS 651.1

## 4 Costituzionalità

La CDI-ZM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)<sup>7</sup>, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale ha facoltà di approvare la Convenzione.

Sottostanno a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002<sup>8</sup> sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

La CDI-ZM è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la prima volta cinque anni dopo l'anno di entrata in vigore della Convenzione, alla fine di ogni anno civile con un preavviso minimo di sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede l'emanazione di una legge federale.

Le disposizioni di attuazione di certi sviluppi relativi al progetto BEPS e allo standard internazionale sull'assistenza amministrativa su domanda sono da considerarsi quali importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il decreto federale che approva la CDI-ZM sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo per i trattati internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost..

## 5 Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005<sup>9</sup> sulla procedura di consultazione (LCo) è indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non vi è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. La rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano (art. 3a cpv. 2 LCo).

<sup>7</sup> RS 101

<sup>8</sup> RS 171.10

<sup>9</sup> RS 172.061

In merito alla CDI-ZM è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, il 23 febbraio 2017 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. La CDI-ZM è stata accolta favorevolmente e senza alcuna obiezione. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione.

